



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.crlazio.org](http://www.crlazio.org)  
e-mail: [crlnd.lazio01@figc.it](mailto:crlnd.lazio01@figc.it)



### Stagione Sportiva 2016/2017 Comunicato Ufficiale N°162 del 17/11/2017

#### DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 2 novembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. MONTE GROTTI CELONI 1964 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ASSISTENTE ARBITRALE OWUSU ISRAEL RABBI FINO AL 30/06/2021 E DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PIERVINCENZI GUIDO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 LND DEL 12/10/2017 (Gara: FRASCATI CALCIO - MONTE GROTTI CELONI 1964 del 7/10/2017 - Campionato Juniores Regionali "B")**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 139 del 3/11/2017**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ha richiesto la riduzione della squalifica a carico dei tesserati, censurando il comportamento del proprio tesserato Israel Rabbi Owusu e deducendo comunque l'eccessività della sanzione a suo carico, tenuto conto della mancanza di gravi conseguenze sulla persona dell'arbitro e rilevando altresì che l'allenatore Guido Piervincenzi non aveva proferito ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara; ascoltato la società, che reiterava in sede di audizione le proprie difese e insisteva nelle avanzate richieste, deducendo altresì il valore sociale della propria attività in un quartiere difficile di Roma; rilevato che la condotta dell'assistente di parte Israel Rabbi Owusu meriti un supplemento di istruttoria mentre quella dell'allenatore Guido Piervincenzi risulta dettagliatamente e precisamente descritta dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" ma che pur tuttavia la

condotta ingiuriosa e minacciosa dell'allenatore Guido Piervincenzi possa essere sanzionata in misura lievemente minore, tenuto conto dei consueti parametri utilizzati in casi analoghi.  
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di stralciare la posizione dell'allenatore PIERVINCENZI Guido riducendo la squalifica a 4 gare.  
Di disporre, altresì, l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito in relazione alla posizione dell'assistente arbitrale OWUSU Israel Rabbi.

**RECLAMO DEL CALCIATORE ALTABELLI GREGORIO (A.S.D. ITRI CALCIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 LND DEL 18/10/2017**  
**(Gara: ARPINO – ITRI CALCIO del 15/10/2017 – Campionato di Promozione)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 139 del 3/11/2017**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;  
visto il reclamo in epigrafe, con cui il tesserato ha richiesto l'annullamento o la riduzione della propria squalifica, rilevando la genericità del referto arbitrale e la circostanza che il fatto fosse avvenuto in un mischia e quindi non ascrivibile al reclamante e deducendo comunque l'eccessività della sanzione, tenuto conto di precedenti giurisprudenziali per casi analoghi;  
ascoltata la parte ricorrente, che reiterava in sede di audizione le proprie difese e insisteva nelle avanzate richieste;  
esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto i ripetuti e invasivi comportamenti ingiuriosi e gravemente minacciosi tenuti dal calciatore reclamante a seguito della sua espulsione (costringendo l'arbitro a fuggire dallo stesso) e, dopo esser stato allontanato, durante la partita e dopo il suo termine;  
considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che la condotta del calciatore Gregorio Altobelli sia stata adeguatamente sanzionata in prima istanza.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
La tassa reclamo va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 novembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

**1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI,  
LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 2/11/2017**  
**(Gara: GRIFONE GIALLOVERDE – SALTO CICOLANO del 25/10/2017 – Coppa Italia Promozione)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 145 del 9/11/2017**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,  
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante richiedeva l'annullamento della punizione sportiva della perdita della gara, nonché l'ammenda di € 2.000,00, così come disposto dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio nel C.U. n.135 del 02.11.2017, assumendo che non ve ne fossero i presupposti;

rilevato che l'art. 46 del C.G.S. ("Norme procedurali") al 5 comma prescrive, "Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo";

che agli atti del procedimento non risulta la copia della ricevuta di ritorno o documento equipollente comprovante l'invio del reclamo alla controparte ai sensi del citato art. 46 del C.G.S.;

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 novembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO  
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORTING GENZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 600,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 25/10/2017**  
**(Gara: SPORTING GENZANO – AIRONE CALCIO del 22/10/2017 – Campionato di Promozione)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 152 del 10/11/2017**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;  
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;  
La reclamante, che si rammarica per il comportamento riprovevole posto in essere da uno sparuto numero di propri sostenitori ribadisce di aver sempre condannato ogni atteggiamento discriminatorio e razziale, ed invoca pertanto una riduzione della sanzione, alla luce di una più attenuata valutazione dei fatti.  
Esaminato il rapporto dell'Assistente Arbitrale, nel quale è stato descritto in maniera dettagliata il comportamento di alcuni tifosi dello Sporting Genzano, i quali, durante il secondo tempo hanno rivolto all'Assistente reiterate offese e pesanti minacce, nonché ripetuti insulti di contenuto razziale, colpendo poi con calci la rete di recinzione, questa Corte, ribadita la gravità di tali comportamenti, ritiene del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal giudice Sportivo.  
Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
La tassa reclamo va incamerata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL MATTEI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RADO GIUSEPPE PER 6 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.25 C5 DEL 2/11/2017**

**(Gara: REAL MATTEI – NOVA PHOENIX del 27/10/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie D)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 152 del 10/11/2017**

L'A.S.D. REAL MATTEI con il presente ricorso ritiene eccessiva la sanzione inflitta al proprio calciatore RADO Giuseppe per 6 gare, in quanto, pur ammettendo l'eccesso di foga nelle proteste verso il direttore di gara, che ha causato l'espulsione del citato calciatore, ci tiene a sottolineare come il comportamento del tesserato si sia limitato solo a proteste verbali, certamente irriguardose, ma non certo minacciose.

A fine gara, avrebbe voluto scusarsi con l'arbitro ma gli è stato impedito dal commissario di campo, presente alla gara.

Chiede, la ricorrente, una riduzione della sanzione inflitta al calciatore RADO, per aver avuto comportamento non riportato nella giusta misura nel referto arbitrale.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dopo aver letto le argomentazioni evidenziate nel ricorso, ha provveduto a leggere con attenzione il contenuto del referto arbitrale nel quale viene riportato con dovizia di particolari il comportamento del calciatore in questione.

Scrivendo, l'arbitro, che il RADO, alla notifica del provvedimento disciplinare gli si avvicina con fare minaccioso, tanto che due suoi compagni di squadra sono costretti a portarlo fuori dal campo a forza, mentre continua ad offenderlo.

Si posiziona nelle vicinanze del cancello di ingresso al terreno di gioco da dove rivolge nuove e ripetute frasi gravemente minacciose. A fine gara, reitera tale atteggiamento.

Da quanto sopra riportato appare evidente il contrasto tra quanto riferisce la reclamante e quanto scrive l'arbitro, ed in tale situazione, come stabilisce l'art. 35 del C.G.S., prevale il contenuto del rapporto di gara.

Ritenendo pertanto la sanzione inflitta al calciatore RADO Giuseppe congrua rispetto agli addebiti mossigli, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

**Publicato in Roma il 17 novembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli